

DELIBERAZIONE 17 FEBBRAIO 2026

30/2026/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA FLAMINGO S.R.L., NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 345122720

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1374^a riunione del 17 febbraio 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.lgs. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: D.lgs. 387/03) e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: Regolamento o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 8 aprile 2025, 153/2025/E/eel (di seguito: deliberazione 153/2025/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 5 agosto 2025 (prot. Autorità 55494 del 5 agosto 2025), Flamingo S.r.l. (di seguito: Flamingo o reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) il presunto ritardo nella realizzazione della connessione di un impianto fotovoltaico, associato al POD IT001E110430761, relativo alla pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità 345122720, chiedendo l'erogazione del relativo indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del TICA, maggiorato ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del medesimo TICA;
2. con nota del 19 agosto 2025 (prot. 57775), l'Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. con note del 21 agosto 2025 (prot. Autorità 58295 del 22 agosto 2025) e del 25 agosto 2025 (prot. Autorità 59280 del 25 agosto 2025), Flamingo ha inviato i documenti richiesti;
4. con nota dell'8 settembre 2025 (prot. 61961), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con note del 25 settembre 2025 (prot. Autorità 66279, 66280, 66281 e 66283 del 25 settembre 2025), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. con nota del 30 settembre 2025 (prot. Autorità 67279 del 1° ottobre 2025), il reclamante ha replicato alla suddetta memoria;
7. in data 5 febbraio 2026, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del D.lgs. 79/99:
 - l'articolo 1, comma 1, secondo cui, tra l'altro, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);
 - l'articolo 9, comma 1, secondo cui, tra l'altro, le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti elettriche tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi e oneri;
9. rilevano, inoltre, le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera f), secondo cui la data di completamento dei lavori sul punto di connessione è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;

- l'articolo 1, comma 1.1, lettera g), secondo cui la data di completamento della connessione è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera p), secondo cui l'impianto per la connessione è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera q), secondo cui l'impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera t), secondo cui i lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), secondo cui il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- l'articolo 3 che disciplina le Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC) che devono essere predisposte dai gestori di rete per l'erogazione del servizio di connessione ai sensi del medesimo TICA;
- l'articolo 4, comma 4.1, secondo cui Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 31 dicembre 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione. Tale portale è utilizzato per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione. Terna e le imprese distributrici, al fine di ottimizzare le comunicazioni, possono prevedere che tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione siano scambiate unicamente per il tramite del portale informatico, dando un opportuno preavviso ai richiedenti e prevedendo un periodo transitorio di almeno 6 mesi dalla data di implementazione del medesimo portale;
- l'articolo 7, comma 7.3, secondo cui, a seguito della richiesta di connessione, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante, tra l'altro:
 - a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi;
 - c) le opere strettamente necessarie alla connessione cioè le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili nel punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
 - d) il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 12 o 13, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente

la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;

- e) l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
- f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito all'articolo 10, comma 1 del medesimo TICA;
- j) una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- l'articolo 7, comma 7.6, secondo cui, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità del medesimo preventivo, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata, tra l'altro, dall'eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione;
- l'articolo 7, comma 7.9, secondo cui a seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel medesimo preventivo;
- l'articolo 7, comma 7.10, secondo cui il richiedente, a seguito del completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione di cui al precedente comma 7.9, è tenuto a trasmettere al gestore di rete, tra l'altro:
 - la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
 - l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica dell'impianto di produzione nel sistema GAUDI rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36 del medesimo TICA qualora non già trasmessa al medesimo gestore di rete;
 - la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione di cui al comma 7.3, lettera d) del medesimo TICA;
- l'articolo 9, comma 9.3, secondo cui, tra l'altro, il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni, indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della medesima comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica dell'impianto di produzione nel sistema GAUDI rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36 del medesimo TICA;
- l'articolo 9, comma 9.5, secondo cui, tra l'altro, entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del

procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo;

- l'articolo 9, comma 9.8, secondo cui il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi nella rete esistente. In tali casi, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi nella rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche di cui al precedente comma 5, al netto delle tempistiche di cui al successivo comma 9, del medesimo articolo 9 del TICA;
- l'articolo 9, comma 9.9, secondo cui, tra l'altro, nei casi di cui al precedente comma 8 del medesimo TICA, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle procedure autorizzative, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi nella rete esistente da presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo;
- l'articolo 10, comma 1, lettera b), secondo cui, nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
- l'articolo 10, comma 10.4, secondo cui, tra l'altro, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6 del medesimo TICA;
- l'articolo 10, comma 10.6, che disciplina la documentazione che il richiedente deve inviare al gestore di rete una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;

- l'articolo 10, comma 10.6bis, secondo cui il gestore di rete, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 10.6 del medesimo TICA, verificata la completezza della medesima documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 10.6 del medesimo TICA. Qualora la documentazione di cui al comma 10.6 del TICA risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede a inviare una richiesta di integrazione al richiedente;
- l'articolo 10, comma 10.7, secondo cui, tra l'altro, terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata;
- l'articolo 13bis, comma 13bis.5, lettera b), secondo cui il richiedente, una volta completate le opere strettamente necessarie alla connessione (qualora previste), invia al gestore di rete la comunicazione di completamento delle predette opere. Il tempo di realizzazione della connessione di cui al comma 10.1 decorre dalla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, di tale comunicazione ovvero, se successivo, dal termine ultimo previsto dal comma 9.6 per la presentazione delle richieste di autorizzazione da parte del gestore di rete, qualora necessarie. Nel caso in cui non siano previste opere strettamente necessarie alla connessione né siano necessarie autorizzazioni, il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della comunicazione completa di accettazione del preventivo;
- l'articolo 14, comma 14.2, secondo cui, tra l'altro, qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1 del TICA, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, commi 2, 3 e 4 del medesimo TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valore massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 del medesimo TICA per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino a un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi;
- l'articolo 14, comma 14.4, secondo cui il gestore di rete è tenuto a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico.

QUADRO FATTUALE:

10. In data 10 ottobre 2022, e-distribuzione ha ricevuto una domanda di connessione alla rete MT da parte del richiedente, Sig. Cangelosi Riccardo (di seguito: richiedente), in qualità di mandatario con rappresentanza del produttore originario (di seguito: Easy S.r.l.), per un impianto di produzione da fonte solare, per una potenza in

immissione richiesta di 999,44 kW, da realizzarsi nel Comune di Alcamo (TP), Contrada Costa snc;

11. in data 14 dicembre 2022, il gestore ha pubblicato il preventivo di connessione richiesto;
12. in data 30 dicembre 2022, il richiedente ha accettato il suddetto preventivo tramite il portale produttori di e-distribuzione (di seguito: portale);
13. in data 3 aprile 2023, il gestore ha ricevuto una richiesta di voltura per la pratica di connessione in questione dal produttore originario a Flamingo;
14. in data 8 settembre 2023, il richiedente ha provveduto a trasmettere, tramite il portale, la dichiarazione di atto notorio attestante l'avvio dell'iter autorizzativo;
15. in data 6 marzo 2024, il richiedente la connessione ha inviato al gestore la comunicazione di chiusura del procedimento di iter autorizzativo;
16. in data 19 aprile 2024, il richiedente ha inoltrato al gestore, attraverso la sezione "altre comunicazioni" del portale, la comunicazione di fine opere strettamente necessarie e la dimostrazione del pagamento degli oneri di connessione;
17. in data 26 aprile 2024, il richiedente - essendo stato abilitato il relativo servizio sul portale - ha trasmesso nuovamente la comunicazione di fine opere strettamente necessarie attraverso la sezione dedicata "Fine opere cliente";
18. in data 27 agosto 2024, e-distribuzione ha trasmesso al richiedente la comunicazione di esito negativo della verifica della documentazione di fine iter inviata in data 6 marzo 2024, indicando i documenti mancanti;
19. in data 28 agosto 2024, il richiedente la connessione ha trasmesso nuovamente la comunicazione di chiusura del procedimento di iter autorizzativo con la documentazione integrativa richiesta;
20. in data 28 agosto 2024, e-distribuzione ha trasmesso al richiedente una richiesta di integrazione della documentazione relativa alla comunicazione di fine opere strettamente necessarie dell'impianto di produzione;
21. in data 29 agosto 2024, il richiedente la connessione ha inviato una nuova comunicazione di fine opere strettamente necessarie completa della documentazione integrativa richiesta;
22. in data 24 settembre 2024, e-distribuzione ha trasmesso una nuova richiesta di integrazione della documentazione relativa alla comunicazione di fine opere strettamente necessarie dell'impianto di produzione in parola;
23. in data 2 ottobre 2024, il richiedente la connessione ha inviato nuovamente la comunicazione di fine opere strettamente necessarie completa della documentazione integrativa richiesta;
24. in data 4 ottobre 2024, il gestore ha trasmesso al richiedente una nuova comunicazione di esito negativo della verifica della documentazione di fine iter, segnalando ulteriori documenti mancanti;
25. in data 4 ottobre 2024, il richiedente la connessione ha trasmesso una nuova comunicazione di chiusura del procedimento di iter autorizzativo integrata con la documentazione richiesta dal gestore in pari data;

26. in data 8 ottobre 2024, e-distribuzione ha trasmesso la comunicazione di esito positivo della verifica della documentazione di chiusura del procedimento di iter autorizzativo;
27. in data 25 ottobre 2024, il gestore ha trasmesso una nuova richiesta di integrazione della documentazione relativa alla fine lavori opere strettamente necessarie dell'impianto di produzione in parola;
28. in data 25 ottobre 2024, il richiedente la connessione ha trasmesso una nuova comunicazione di chiusura di fine opere strettamente necessarie, integrata con la documentazione richiesta dal gestore in pari data;
29. in data 9 gennaio 2025, il gestore ha trasmesso una nuova richiesta di integrazione della documentazione relativa alla comunicazione di fine opere strettamente necessarie dell'impianto di produzione in parola;
30. in data 17 gennaio 2025, il richiedente la connessione ha inviato nuovamente la comunicazione di fine opere strettamente necessarie completa della documentazione integrativa richiesta;
31. in data 21 gennaio 2025, e-distribuzione ha trasmesso una nuova richiesta di integrazione della documentazione relativa alla fine lavori opere strettamente necessarie dell'impianto di produzione in parola;
32. in data 27 gennaio 2025, il richiedente la connessione ha inviato nuovamente la comunicazione di fine opere strettamente necessarie completa della documentazione integrativa richiesta;
33. in data 28 gennaio 2025, e-distribuzione, a seguito delle verifiche, ha confermato la dichiarazione di conclusione delle opere strettamente necessarie resa da Flamingo;
34. in data 20 febbraio 2025, il gestore ha comunicato al richiedente il completamento delle opere di rete;
35. in data 10 marzo 2025, l'impianto fotovoltaico in questione – Censimp IM_2429211 - è stato connesso alla rete elettrica di e-distribuzione;
36. in data 24 giugno 2025, Flamingo ha trasmesso al gestore un reclamo chiedendo il pagamento dell'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 2, del TICA, per il ritardo di oltre 120 giorni lavorativi nella realizzazione della connessione;
37. in data 23 luglio 2025, e-distribuzione ha rigettato l'istanza del reclamante;
38. in data 2 ottobre 2024, il richiedente ha inviato nuovamente la comunicazione di fine opere strettamente necessarie completa della documentazione integrativa richiesta;
39. in data 5 agosto 2025, Flamingo, non ritenendo soddisfacente la suddetta risposta del gestore, ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DELLA RECLAMANTE:

40. Flamingo lamenta il *“comportamento omissivo tenuto dalla e-distribuzione S.p.A. nel corso della fase di gestione della documentazione trasmessa dalla qui reclamante, necessaria alla realizzazione delle opere di rete”*. Infatti, *“nel caso di specie, pur essendo il gestore - già in data 06.03.2024 - in possesso di tutte le informazioni per procedere alla verifica della documentazione e dei necessari titoli autorizzativi, ha ingiustificatamente atteso ben 248 giorni lavorativi (120 giorni dal 06.03.2024 al*

- 27.08.2024; 27 giorni dal 28.08.2024 al 04.10.2024; 94 giorni dal 05.10.2024 al 20.02.2025) prima di fornire un riscontro in relazione alla completezza della documentazione trasmessa dal richiedente la connessione”;
41. al riguardo, Flamingo afferma che con “*le deliberazioni ARERA del 07.10.2015 – 466/2015/E/EEL, del 13.11.2018 - 560/2018/E/EEL e del 28 febbraio 2023 - 68/2023/E/EEL, l’Autorità ha affermato i seguenti principi di diritto:*
- a) *“Il gestore della rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica, in adempimento dell’obbligo di diligenza professionale specifica o qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., sullo stesso incombente quale operatore professionale, è tenuto a controllare e a verificare nel più breve tempo possibile la documentazione presentata dal richiedente la connessione, al fine di poter dare avvio ai lavori di realizzazione dell’impianto di rete, nel caso in cui la verifica di completezza dia esito positivo, ovvero, di consentire al soggetto richiedente la connessione di produrre i documenti mancanti, in caso di esito negativo” (Principio desunto dall’articolo 10, comma 6bis del TICA);*
- b) *in forza del citato principio di diligenza professionale e di buona fede, l’Autorità ha stabilito che “le richieste di integrazioni documentali del gestore... dovrebbero essere presentate tutte in una sola volta; ciò al fine di evitare il procrastinare sine die, tramite richieste parcellizzate e diluite nel tempo, i termini di durata del procedimento di connessione”;*
42. il reclamante dichiara, inoltre, che “*anche nella gestione di tale iter [n.d.r. relativo alle Opere strettamente necessarie], il gestore ha accumulato un ritardo nel segnalare la ritenuta incompletezza della pratica, con ciò denotando una condotta ingiustificata e contraria ai principi di correttezza e buona fede.*”;
43. Flamingo afferma che “*Le suddette richieste [n.d.r. di integrazione] appaiono palesemente illegittime e comunque e non idonee a sospendere ovvero interrompere i termini di adempimento della connessione, considerato che il gestore ben avrebbe potuto richiedere gli atti integrativi, chiesti con le citate note, già in sede di adozione del provvedimento di sospensione del 28.08.2024, in quanto nessun elemento di novità era intervenuto tra la data della prima richiesta (28.08.2024) e quelle successive inoltrate il 24.09.2024, 25.10.2024, 09.01.2025 e 21.01.2025.*”
44. il reclamante afferma che “*nel caso di specie, il termine di 90 giorni concessi al gestore decorrono dal 06.03.2024 (data di presentazione al gestore, tramite l’apposito servizio del portale produttori, della comunicazione di Fine Iter Autorizzativo), ovvero in subordine dalla comunicazione di Fine Opere strettamente necessarie, adempiuta il 19.04.2024. Pertanto, prendendo come base di calcolo la data del 19.04.2024 (data in cui la reclamante ha comunicato il completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione), la conclusione delle opere di competenza di e-distribuzione per l’allaccio dell’impianto, sarebbe dovuta intervenire entro il 28.08.2024 (90 giorni lavorativi dal 19.04.2024). Il completamento delle opere di connessione, invece, è avvenuto il 10.03.2025, con un ritardo, quindi, di 133 giorni lavorativi.*”;
45. in conclusione, Flamingo “*chiede che, accertata la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.a., dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del TICA, per aver*

completato la realizzazione della connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico oltre il termine di 90 giorni lavorativi ivi previsto, le sia riconosciuto l'indennizzo automatico, di cui all'art. 14.2 del TICA, con la maggiorazione prevista dal successivo art. 40, comma 5, del medesimo testo, secondo il seguente prospetto da leggersi in via graduata e subordinata, considerando come data di completamento delle opere di connessione di competenza di e-distribuzione quella del 10.03.2025:

1) dal 06.03.2024 (data di presentazione al gestore della comunicazione di Fine Iter Autorizzativo) + 90 giorni lavorativi, scadenza 15.07.2024: giorni lavorativi 164 di ritardo;

2) ove si dovesse ritenere di far decorrere il termine di 90 giorni lavorativi previsto dall'art. 10.1, lettera B, del TICA, dal 19.04.2024 (data di presentazione al gestore della comunicazione di Fine Opere Strettamente necessarie) + 90 giorni lavorativi, scadenza 28.08.2024: giorni lavorativi 133 di ritardo;

3) in ulteriore subordine, anche a voler considerare come legittime le richieste di integrazioni richiamate in premessa, deve evidenziarsi che l'intervenuta determinazione da parte del gestore è da intendersi come un vero e proprio atto di "sospensione", con la conseguenza che, per come analogamente disposto dall'art. 10 del TICA, il periodo di tempo intercorrente tra la data della richiesta dei documenti a quello di produzione degli stessi non va computato nel termine utile per la definizione della pratica di connessione.

Va, infine precisato che l'importo dell'indennizzo automatico per ogni giorno lavorativo di ritardo, corrispondente al 5% del corrispettivo per la connessione, è pari ad 2.270,55 €/g (45.411,15 X 5%).".

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

46. e-distribuzione afferma che *"Il reclamante, in qualità di operatore professionale del settore elettrico, - in coerenza con il canone di diligenza professionale normativamente esigibile e richiamato all'art. 1176, comma 2, c.c. - era tenuto a conoscere quanto previsto dal TICA nel caso di iter di connessione di impianti di produzione alle reti elettriche pubbliche con obbligo di connessione di terzi e, in particolare, di quanto previsto dagli artt. 7.9, 7.10, 9.8 e 10.4 del TICA";*
47. il gestore prosegue evidenziando che *"Sempre con riferimento a previsto dai soprarichiamati articoli, considerato che i tempi per la realizzazione delle opere di rete in capo al gestore decorrono dal più recente adempimento in capo al produttore tra (I) la comunicazione di Fine Iter Autorizzativo impianto di rete (adempiuta il 04/10/2024), (II) la comunicazione di Fine Opere strettamente necessarie (adempiuta il 27/01/2025) e (III) il dimostrato pagamento degli oneri di connessione (adempiuto il 19/04/2024), acclarato che la STMG accettata prevedeva in campo al gestore tempi per la realizzazione della connessione pari a 90 giorni lavorativi (dal 27/01/2025), il termine ultimo per l'esecuzione delle opere di rete da parte del gestore era fissato al 06/06/2025.";*
48. il gestore conclude evidenziando che *"la scrivente società ha completato le opere di rete necessarie alla connessione dell'impianto il 20/02/2025, come confermato con*

missiva Prot. ED-20-02-2025-P7642114 (Rif. Prec. Allegato 23), entro i termini sopra indicati. Si ritiene, pertanto, che non ricorrano i presupposti per la corresponsione degli indennizzi di cui all'art. 14.2 del TICA.”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

49. Il *thema decidendum* della controversia oggetto della presente decisione verte nello stabilire se e-distribuzione abbia effettuato in ritardo o meno la realizzazione della connessione dell'impianto fotovoltaico, associato al POD IT001E110430761, relativo alla pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità 345122720, alla luce delle tempistiche previste dal TICA per tale attività e, conseguentemente, se Flamingo abbia diritto o meno al riconoscimento dell'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 14.2 del TICA;
50. a tal fine, risulta dirimente definire se la condotta di e-distribuzione, nella fase di verifica e controllo della documentazione presentata dal richiedente la connessione al fine di poter dare avvio ai lavori di realizzazione dell'impianto di rete, abbia rispettato o meno le prescrizioni contenute nel TICA e, conseguentemente, se il gestore abbia avviato in ritardo o meno la realizzazione dell'impianto di rete, fermo restando la necessità del perfezionamento della conclusione positiva dell'iter autorizzativo per la realizzazione del medesimo impianto di rete per la connessione;
51. in termini generali, giova evidenziare che, in base all'articolo 9, comma 1 del D.lgs. 79/99, le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche e le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi e oneri;
52. pertanto, il gestore di rete, in qualità di soggetto concessionario del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica, ha l'obbligo di connessione di terzi in funzione delle condizioni di rete e della disciplina contenuta nel TICA;
53. quest'ultimo testo regolatorio citato, tra l'altro, contiene - come più volte ribadito dalla Giustizia Amministrativa (da ultimo le sentenze n. 298/2023 e n. 1262/2022 del TAR Lombardia) e dalla deliberazione 153/2025/E/eel – norme sui termini di attivazione delle connessioni, la cui “...ratio risiede nella esigenza di incentivare i gestori di rete al rispetto delle tempistiche di erogazione del servizio ... E' dunque ragionevole interpretare le disposizioni in esame come costituenti il frutto di una scelta regolatoria che - nel bilanciamento degli interessi in gioco - ha reputato di assegnare preminenza a quello afferente alla certezza, alla prevedibilità ed alla calcolabilità per il gestore di rete delle conseguenze giuridiche rivenienti dalle proprie azioni o omissioni...”;
54. pertanto, il gestore ha l'obbligo di eseguire gli adempimenti previsti dal TICA nel tempo per essi stabilito, risultando l'esecuzione degli stessi oltre detto termine non un comportamento consentito, pur se (talvolta) indennizzato, bensì un inadempimento contrattuale, oltre che della regolazione;

55. e nella stragrande maggioranza degli adempimenti a carico del gestore di rete, il TICA prevede espressamente il termine temporale entro il quale i medesimi adempimenti devono essere svolti;
56. in ogni caso, anche nelle residuali casistiche in cui non sia previsto un termine specifico entro cui l'adempimento debba essere svolto, il relativo tempo di svolgimento non è comunque rimesso alla libera determinazione del gestore di rete;
57. infatti, al di là delle specifiche previsioni in cui il TICA indica che uno specifico adempimento deve essere svolto tempestivamente, deve considerarsi la valenza generale dell'articolo 14, comma 14.4 del TICA che impone al gestore di rete di comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico;
58. in sintesi, la suddetta disposizione prevede che le cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, affinché possano giustificare un ritardo (e, quindi, comportare la mancata corresponsione dell'indennizzo), non solo debbano verificarsi, ma è necessario che siano anche comunicate in modo tempestivo;
59. il principio di tempestività, quindi, è applicabile a ogni adempimento che incida sui tempi che il gestore di rete è tenuto a rispettare al fine di garantire il rispetto dello standard prestazionale e dell'impegno contrattuale a proprio carico;
60. se è vero che detto principio non coincide con un numero di giorni predefinito *una tantum*, è pur vero che - per il significato letterale del termine e in considerazione della diligenza professionale e del generale principio di obbligo contrattuale - la tempestività impone necessariamente un onere di prossimità temporale;
61. quindi, la presenza o l'insorgenza di una causa che incide sul decorso del tempo a disposizione del gestore per eseguire una prestazione – e quindi, in ultima analisi, sulla eventuale erogazione dell'indennizzo automatico – deve essere comunicata a ridosso del momento in cui la stessa causa è conosciuta o comunque conoscibile tramite la dovuta attività di verifica, in base alle circostanze specifiche;
62. tra le cause imputabili al richiedente che escludono l'indennizzo automatico rientra in primo luogo il mancato o inesatto svolgimento degli adempimenti che il TICA pone in capo al richiedente stesso e da cui il medesimo TICA fa decorrere il tempo a disposizione del gestore di rete per l'esecuzione della prestazione;
63. pertanto, il gestore di rete ha l'obbligo di verificare che il richiedente abbia eseguito in modo corretto l'adempimento a proprio carico – e darne comunicazione al medesimo richiedente – nel tempo previsto dal TICA o, comunque, tempestivamente (*id est* a ridosso della data in cui il richiedente ha comunicato di avere posto in essere l'adempimento a proprio carico);
64. al riguardo, giova ricordare che l'Autorità ha già avuto modo di far presente (cfr. deliberazioni 560/2018/E/eel) che “...rientra nei doveri di diligenza professionale *cd. specifica o qualificata* (di cui al comma 2 dell'articolo 1176 del codice civile) richiesta ad un operatore professionale, quale è il gestore della rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica, non solo controllare che la documentazione presentata dal richiedente la connessione, in ordine all'ottenimento dei prescritti atti autorizzativi, sia completa o meno, ma anche effettuare tale verifica in tempi

ragionevolmente brevi (come si desume, ad esempio, anche dall'articolo 10, comma 6bis del TICA, secondo cui "Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 10.6, verificata la completezza della predetta documentazione [...]. Qualora la documentazione di cui al comma 10.6 risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente"). Ciò al fine di poter, nel più breve tempo possibile, dare avvio ai lavori di realizzazione della connessione, nel caso in cui la verifica di completezza dia esito positivo, ovvero, di consentire al soggetto richiedente la connessione di produrre i documenti mancanti, in caso di esito negativo...Tale inerzia del gestore non risulta in alcun modo giustificabile posto che l'esercente, sotto tale profilo, non ha evidenziato, a propria discolpa, circostanze imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza...È infatti evidente che procrastinare senza alcuna motivazione la comunicazione dell'esito dei controlli di completezza della documentazione – con conseguente ingiustificato prolungamento dell'iter di connessione a danno del reclamante – costituisce comportamento contrario ai citati principi di diligenza professionale, a cui dovrebbe essere improntata l'azione del gestore, erogatore di un servizio di pubblica utilità...": tale decisione - peraltro adottata verso l'attuale gestore - si è consolidata perché non è stata dallo stesso gestore impugnata;

65. inoltre, giova ricordare che:
- l'articolo 14, comma 14.2 del TICA stabilisce che – qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1 del medesimo TICA – il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico in funzione dei giorni lavorativi del ritardo imputabile al medesimo gestore di rete;
 - l'articolo 10, comma 10.1, lettera b) del TICA stabilisce che – nel caso di lavori complessi – il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 giorni lavorativi, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
 - il comma 1.1, lettera mm), del TICA prevede che il tempo di realizzazione della connessione inizia a decorrere dalla data di completamento dei lavori sul punto di connessione secondo quanto definito dal comma 1.1, lettera f), del medesimo TICA e come evidenziato dalla documentazione prevista dal comma 7.10 del TICA;
66. dal combinato disposto delle tre norme precedentemente descritte si desume che l'articolo 10, comma 10.1, lettera b) del TICA è la norma generale sul procedimento in questione, come si evince dal fatto che l'articolo 14, comma 14.2 del TICA fa riferimento ad essa, e assegna al gestore di rete un termine di 90 giorni lavorativi per lo svolgimento di tutte le attività, comprensive della fase istruttoria e realizzativa, in quanto nel concetto di tempo realizzazione della connessione rientra anche la fase istruttoria e quindi l'integrazione documentale;
67. l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm) del TICA, che è norma esclusivamente definitoria, disciplina solo la fase realizzativa dei procedimenti disciplinati dal TICA,

garantendo al gestore di rete un periodo di tempo pieno per la realizzazione della connessione, che decorre dalla ricezione della comunicazione di completamento dei lavori sul punto di connessione e della relativa documentazione prevista dall'articolo 7, comma 7.10 del TICA;

68. esso, quindi, comporta che il termine per l'ultimazione dei lavori di connessione sia sospeso per il tempo necessario all'integrazione documentale ovvero alla rimozione della causa ostativa alla realizzazione dei lavori di connessione;
69. in linea con quanto affermato in una precedente decisione dell'Autorità, emanata con la citata deliberazione 153/2025/E/eel - dalla quale non vi è ragione di discostarsi - questa è l'unica interpretazione ragionevole del combinato disposto dell'articolo 1, commi 1.1, lettera mm), dell'articolo 10, comma 10.1, lettera b) e dell'articolo 14, comma 14.2 del TICA precedentemente descritti al fine di evitare che l'incompletezza della comunicazione di completamento dei lavori sul punto di connessione impedisca l'avvio dei lavori di realizzazione della connessione, lasciando al gestore di rete il potere di ignorare le comunicazioni di completamento a tempo indeterminato;
70. perciò, nel caso specifico, è ragionevole riconoscere al gestore un tempo di 5 giorni lavorativi (in linea con il tempo a disposizione del gestore di rete previsto dal comma 10.6bis del TICA in relazione all'invio, da parte del richiedente, della dichiarazione di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e in relazione alla conseguente verifica in capo al medesimo gestore di rete) – dal ricevimento della comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla connessione e della relativa documentazione prevista dal comma 7.10 del TICA – entro cui il medesimo gestore avrebbe dovuto – ai sensi del comma 14.4 del TICA – tempestivamente verificare le informazioni e la documentazione ricevute e comunicarne al reclamante l'esito, superato il quale – il tempo a disposizione per l'avvio della realizzazione della connessione ha iniziato a decorrere, non avendo il gestore evidenziato, a propria discolpa, circostanze imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza richiesta al medesimo gestore di rete;
71. parimenti, è ragionevole riconoscere al gestore di rete un tempo al massimo pari a 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le diverse integrazioni richieste a seguito di carenze informative e documentali in relazione alle comunicazioni trasmesse dal reclamante con riferimento alla fine opere strettamente necessarie alla connessione e alla relativa documentazione (richiesta integrazioni del gestore del 28 agosto 2024 e integrazioni trasmesse dal reclamante il 29 agosto 2024; richiesta integrazioni del gestore del 24 settembre 2024 e integrazioni trasmesse dal reclamante il 2 ottobre 2024; richiesta integrazioni del gestore del 25 ottobre 2024 e integrazioni trasmesse dal reclamante il 25 ottobre 2024; richiesta integrazioni del gestore del 9 gennaio 2025 e integrazioni trasmesse dal reclamante il 17 gennaio 2025; richiesta integrazioni del gestore del 21 gennaio 2025 e integrazioni trasmesse dal reclamante il 27 gennaio 2025), fermo restando che si ritengono legittime e ragionevoli le diverse richieste di integrazioni richieste dal medesimo gestore al reclamante;
72. infine, è pacifico che le tempistiche utilizzate dal reclamante per la messa a disposizione delle integrazioni richieste dal gestore non debbano essere conteggiate

nei giorni necessari per il computo del tempo di realizzazione della connessione in oggetto;

73. con riferimento all'iter autorizzativo, si evidenzia che, con l'accettazione in data 10 marzo 2022 del preventivo di connessione, il reclamante ha dichiarato:
- di *“non avvalersi di realizzare in proprio l'impianto di connessione”*;
 - di impegnarsi *“ad inviare la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie ai fini della realizzazione della connessione eventualmente nella specifica tecnica, nonché, per il caso in cui non si sia avvalso della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione, la ricevuta di versamento dell'importo a saldo (70% dell'importo complessivo), se non corrisposto già all'accettazione del presente preventivo”*;
 - che *“l'impianto di produzione è sottoposto al procedimento unico di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 387/03 o al procedimento abilitativo semplificato di cui all'art. 6 D.lgs. N. 28/2011 (PAS). A tal fine dichiara che curerà tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo) per la connessione, compresi gli eventuali interventi sulla RTN, per l'ottenimento di ogni altro provvedimento amministrativo indispensabile per la cantierabilità delle opere stesse; dichiara, altresì di provvedere all'acquisizione delle relative servitù di elettrodotto e di cabina elettrica”*;
74. dalle evidenze istruttorie è emerso, inoltre, che:
- il tempo di realizzazione della connessione per la pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 345122720 è, come indicato nel preventivo per la connessione, pari a 90 giorni lavorativi;
 - la comunicazione di chiusura del procedimento di iter autorizzativo trasmessa dal reclamante in data 6 marzo 2024 non era completa;
 - in data 4 ottobre 2024, il richiedente la connessione ha trasmesso la comunicazione di chiusura del procedimento di iter autorizzativo completa della documentazione richiesta dal gestore in data 27 agosto 2024 e 4 ottobre 2024;
75. al riguardo, si evidenzia che il TICA non prevede una tempistica entro la quale il gestore di rete debba verificare la completezza delle informazioni trasmesse in relazione alla conclusione dell'iter autorizzativo né entro la quale debba dare un riscontro positivo al richiedente, fermo restando che risulta una prassi di e-distribuzione trasmettere al richiedente l'esito positivo del controllo effettuato in relazione alla conclusione positiva dell'iter autorizzativo. Conseguentemente, tale condizione comporta che non siano previsti eventuali ritardi indennizzabili a carico del gestore di rete;
76. pertanto, poiché l'iter autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione si è concluso positivamente solo in data 4 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.4 del TICA, si è in presenza di una sospensione del tempo di realizzazione della connessione; nel caso di specie, l'incompletezza della dichiarazione e dei relativi documenti da allegare era tale da non permettere al gestore l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione poiché, *de facto*, tale impianto non era ancora autorizzato;

77. considerando quanto precedentemente descritto, si evidenzia che:
- solo a decorrere dalla data del 4 ottobre 2024 (data di perfezionamento della conclusione dell'iter autorizzativo), qualora fosse stata già soddisfatta la previsione inerente al ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione (completa in tutte le sue parti) inviata dal richiedente, il gestore avrebbe potuto avviare i lavori di realizzazione della connessione;
 - in data 27 gennaio 2025, il richiedente ha trasmesso la dichiarazione di comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, completa delle richieste di integrazioni trasmesse dal gestore in data 28 agosto 2024, 24 settembre 2024, 25 ottobre 2024 9 gennaio 2025 e 21 gennaio 2025; ciò significa che dal 26 aprile 2024 (data di trasmissione della prima dichiarazione di comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, risultata incompleta) al 27 gennaio 2025 si sono rese necessarie alcune sospensive al fine di potere trasmettere le integrazioni richieste dal gestore;
 - le sospensive relative all'iter autorizzativo assorbono fino alla data del 4 ottobre 2024 quanto avvenuto in relazione alla prima trasmissione della dichiarazione di comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione incompleta e alle conseguenti richieste di integrazioni da parte del gestore poiché il gestore non avrebbe in alcun caso potuto avviare i lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e della relativa connessione;
78. pertanto, in base alle risultanze istruttorie, è riscontrabile che il tempo di realizzazione della connessione imputabile al gestore deve essere determinato sommando:
- il periodo compreso tra la data di perfezionamento della dichiarazione di comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione (27 gennaio 2025) e la data di realizzazione della connessione (20 febbraio 2025), pari a 18 giorni lavorativi;
 - il ritardo accumulato dal gestore per riscontrare l'incompletezza della dichiarazione di comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione nel periodo compreso tra il 4 ottobre 2024 (data di conclusione positiva dell'iter autorizzativo) e il 27 gennaio 2025 (data di perfezionamento della dichiarazione di comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione). Cioè la somma delle tempistiche eccedenti i 5 giorni lavorativi (si vedano i precedenti punti 70. e 71.) impiegate dal gestore per informare il richiedente dell'incompletezza di ciascuna delle medesime dichiarazioni ricevute. Tale ritardo risulta pari a un totale di 51 giorni lavorativi;
79. pertanto, si evidenzia che il tempo per la realizzazione della connessione imputabile al gestore è stato pari a 69 giorni lavorativi e, conseguentemente, non è riscontrabile un ritardo nella realizzazione della connessione imputabile al gestore rispetto ai 90 giorni lavorativi previsti nel preventivo per la connessione;

80. con riferimento alle tempistiche impiegate dal gestore per effettuare le richieste di integrazioni della comunicazione di fine iter autorizzativo trasmessa dal reclamante, si ritiene utile ricordare il principio di buona fede, espresso dall'articolo 1375 c.c., che dovrebbe improntare la condotta del gestore anche nell'effettuazione tempestiva di tali richieste di integrazione, in un'ottica di leale collaborazione tra le parti che si sostanzia, tra gli altri, anche nell'obbligo di informare circa ogni questione che sia rilevante per la controparte, nell'obbligo di solidarietà e nell'obbligo di protezione, cioè di evitare che i beni o la persona dell'altra parte subiscano pregiudizi;
81. si ricorda, inoltre, quanto già affermato precedentemente in relazione ai doveri di diligenza professionale cd. specifica o qualificata (di cui al comma 2 dell'articolo 1176 del c.c.) richiesta ad un operatore professionale, quale è il gestore della rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica, in merito alle attività di verifica (da completare in tempi ragionevolmente brevi) della documentazione presentata dal richiedente la connessione;
82. parimenti, è doveroso richiamare il dovere di diligenza professionale cd. specifica o qualificata, di cui al comma 2 dell'articolo 1176 del c.c., anche nei confronti del produttore di energia elettrica, anch'esso operatore professionale, in particolare nell'effettuare, nei confronti del gestore di rete, comunicazioni complete ai sensi di quanto previsto dal TICA, dalle MCC e dal preventivo per la connessione accettato dal medesimo reclamante;
83. in conclusione, risulta accertato che e-distribuzione ha rispettato le tempistiche previste dal TICA per l'effettuazione delle attività ad esso spettanti in relazione alla realizzazione della connessione dell'impianto fotovoltaico, associato al POD IT001E110430761, relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 345122720;
84. pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato, non essendo imputabile a e-distribuzione alcun ritardo nella realizzazione della connessione dell'impianto *de quo* e, di conseguenza, non sussistono i presupposti affinché il gestore sia tenuto a corrispondere al reclamante l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 2 del TICA;
85. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Flamingo S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 345122720;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

17 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua